

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*) opera nell'ambito del quadro normativo delineato dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247.

L'articolo 13, comma 6, della predetta legge prevede che i parametri sono indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della stessa legge, su proposta del Consiglio nazionale forense - CNF. L'iniziativa del CNF ha cadenza biennale.

Quanto ai criteri per la definizione dei parametri, il comma 7 del richiamato articolo 13 della legge forense ne individua tre: - la *trasparenza* nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali; - l'*unitarietà* e la *semplicità* nella determinazione dei compensi.

Con nota LEG 01/06/2017 57333.E è pervenuta al Ministero della giustizia la delibera del CNF approvata nella seduta amministrativa del 26 maggio 2017, contenente le proposte di modifica del DM n. 55 del 2014.

Le proposte, ripartite per ambiti di intervento, possono essere così sintetizzate:

A) PROPOSTE CONCERNENTI LE DISPOSIZIONI GENERALI:

1) Rimodulazione delle diminuzioni ed aumenti percentuali in ragione delle attività difensive svolte dall'avvocato in ossequio al principio dell'equo compenso. Si propongono modifiche agli artt. 4, comma 1, 12, comma 1, e 19, comma 1, al fine di rideterminare (limitandolo) il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice nella liquidazione del compenso all'avvocato; discrezionalità che si reputa, da parte dei proponenti, debba trovare, in un valore parametrico base, un limite non derogabile oltre una certa misura. Si evidenzia nella proposta che, per ciò che concerne la percentuale entro cui contenere le diminuzioni, risulta che è stata quasi sempre applicata la misura massima prevista e molto spesso l'inciso "di regola" è stato utilizzato per aumentare la percentuale della diminuzione oltre quella stabilita dalle disposizioni regolamentari conferenti. Per ciò che concerne la percentuale entro cui contenere l'aumento, risulta

piuttosto che è stata quasi sempre applicata una misura inferiore a quelle stabilita "di regola".

2) Soppressione dell'abbattimento dei compensi in caso di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda (art. 4, comma 9).

3) Soppressione della riduzione del 30 per cento dei compensi per i difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato (art. 12, comma 2).

B) ATTIVITA' GIUDIZIALE IN MATERIA CIVILE:

1) Introdurre una più articolata individuazione dei criteri da adottare per determinare il compenso dovuto per l'attività stragiudiziale, alla luce della considerazione che l'attuale previsione dell'art. 19, comma 1, del D.M. 55/2014, sicuramente esaustiva quanto a catalogazione dei singoli criteri da adottare per misurare l'ampiezza e l'impegno della prestazione professionale, non fornisce elementi utili per individuare quale delle due tipologie debba poi ritenersi ricorrere nella specifica attività stragiudiziale.

2) Disciplinare espressamente il compenso dovuto per l'attività prestata come avvocato nell'ambito della mediazione, delle *alternative dispute resolution* (A.D.R.) e degli organismi di composizioni della crisi da sovra-indebitamento apparendo opportuno applicare i parametri previsti per l'attività giudiziale limitandoli a quelle fasi che si siano effettivamente svolte e tenendo conto della minor complessità dell'attività per talune o dell'assenza di attività per altre.

3) Reintroduzione della distinzione tra i compensi previsti per l'arbitro unico e quelli per l'arbitrato collegiale. Si ritiene opportuno, alla luce del diverso e più gravoso impegno previsto per il Presidente nell'ambito dell'arbitrato collegiale, prevedere già nel regolamento o nelle tabelle una percentuale del compenso superiore a quello degli altri arbitri.

4) Individuazione di una fase *post decisoria* prevedendo compensi per singoli ed autonomi adempimenti che non rientrano di fatto né nella fase decisionale né in quella esecutiva ma che sono funzionalmente connessi alle stesse essendo la prima presupposto della seconda e non potendo la fase post decisoria essere inserita nell'una o nell'altra.

5) Semplificazione, attraverso la previsioni di tabelle che individuino i parametri previsti per il primo ed il secondo grado nel contenzioso civile prescindendosi

dall'autorità giudiziaria competente in via funzionale e al più prevedendosi parametri diversi per attività funzionalmente diverse a seconda del rito.

6) Rideterminazione del compenso per l'atto di precetto che è stato quantificato nel D.M. 55 del 2014 in un importo apparentemente non suscettibile di essere modificato secondo i criteri di cui all'art. 4, in relazione alla non infrequente necessità di far luogo ad una pluralità di adempimenti (indagini, accessi, ripetizione delle notifiche, ecc.) che sono indispensabili per conseguire il risultato positivo della notifica di un atto che costituisce il presupposto di tutta l'attività esecutiva successiva.

7) Riformulazione del comma 4 dell'art. 4 e del comma 2 dell'art. 12 del D.M. 55 del 2014 esplicitando i presupposti e le modalità di aumento e/o di riduzione del compenso in ipotesi di assistenza a più soggetti, avuto riferimento al parametro medio e tenuto conto della diversità e/o dell'identità delle posizioni processuali e di merito.

C) ATTIVITA' GIUDIZIALE IN MATERIA AMMINISTRATIVA:

1) Introduzione di una tabella amministrativa giudiziale per il giudizio di ottemperanza, allo stato non presente.

2) Prevedere espressamente la facoltà di aumentare il compenso oggi previsto dalle tabelle amministrative giudiziali per la "fase cautelare".

3) Prevedere che il compenso per la "fase introduttiva del giudizio" di cui alle tabelle n. 21 e n. 22 rispettivamente per i giudizi avanti al TAR ed al Consiglio di Stato sia aumentato quando siano proposti "motivi aggiunti" o "ricorso incidentale", trattandosi di attività ulteriori e distinte rispetto a quelle proprie di detta fase e da valorizzare quindi in modo autonomo e specifico.

D) ATTIVITA' GIUDIZIALE IN MATERIA PENALE:

1) Modifica dell'art. 12, comma 1, laddove prevede che non debbano essere contemplate le udienze di mero rinvio nel calcolo della liquidazione del compenso qualora le anzidette siano dovute al funzionamento degli uffici giudiziari.

2) L'espressione "di regola" prevista dall'art. 12, comma 1, va eliminata, poiché troppo spesso viene interpretata.

3) La determinazione del compenso non può essere svincolata da criteri quantitativi connessi al numero di atti difensivi redatti ovvero di udienze cui il difensore ha partecipato. Il numero di udienze cui si è partecipato deve influire in

maniera più incisiva rispetto al semplice ed insufficiente aumento, previsto dal comma 1 dell'art. 12, fino all' 80% del valore medio della tabella di riferimento.

4) Modifica dell'art. 12, comma 2, nella parte in cui è riportato "parti" o "parte" con la indicazione "soggetti" o "soggetto". La richiesta di modifica è così giustificata: una parte processuale può essere "composta" anche da più soggetti. L'attuale formulazione impedirebbe al difensore di poter richiedere il compenso per ogni singolo soggetto che difende dovendo, al contrario, richiedere un compenso complessivo per la "parte" unitariamente e genericamente intesa.

5) Modifica dell'art. 12, comma 2, aggiungendo prima delle parole "processuale", "procedimentale", il che consentirebbe di evitare effetti pregiudizievoli per il difensore che spiega la difesa nell'interesse di un soggetto sottoposto al procedimento che non sfocia in un giudizio.

6) Modifica dell'art. 12, comma 2, laddove indica, di regola, la riduzione del 30% per la difesa di più soggetti con identica posizione processuale. La riduzione, difatti, è significativa e viola il principio costituzionalmente previsto della proporzionalità tra il compenso e l'importanza dell'opera prestata.

7) Per le liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115 deve potersi applicare la medesima disciplina per i soggetti che non accedono al beneficio.

8) Definire in maniera più chiara le voci "indagini difensive", "cautelari personali" e "cautelari reali" nella tabella. Nel caso delle indagini difensive si propone di inserire il corrispondente parametro anche per le fasi introduttiva del giudizio e decisionale, essendo assai probabile che durante le stesse fasi, per come definite nel contenuto dalle lettere b) e d) del comma 3 dell'art. 12, il difensore possa dare seguito ad indagini difensive dovuta alle prove da assumersi, prima della fase istruttoria, ovvero da assumersi prima della fase decisionale. Si propone inoltre di prevedere specifici parametri per la fase istruttoria/dibattimentale nel caso delle udienze innanzi al tribunale del riesame.

9) Inserire una voce che riguardi le memorie difensive non introduttive del giudizio, in maniera tale che non debbano essere ricomprese nella fase istruttoria.

10) Riaggiornamento di tutti i parametri nella misura proporzionale pari almeno al 20% di quelli attualmente previsti.

L'intervento normativo illustrato si dispiega, dunque, sulle ipotesi di intervento proposte dal CNF, parte delle quali sono state accolte.

Si è ritenuto, in particolare, di condividere il raggiungimento dei seguenti obiettivi (con l'adozione delle conseguenti misure):

- superare l'incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nell'attuale sistema parametrico, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, sì da rendere inadeguata la remunerazione della prestazione professionale;
- prevedere la modifica dei parametri in taluni singoli casi al fine di assicurare il rispetto del principio di adeguatezza del compenso rispetto all'importanza dell'opera prestata e al decoro della professione; si interviene al fine di:
 - aumentare, in tutti i tipi di giudizi, i compensi dovuti all'avvocato che assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, sia mediante l'incremento del compenso spettante per i soggetti assistiti oltre il primo, sia mediante l'innalzamento della soglia massima di soggetti assistiti per cui il professionista ha diritto ad essere remunerato;
 - consentire, nel processo amministrativo, una maggiorazione del compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio quando l'avvocato propone motivi aggiunti (voce non considerata nella precedente disciplina), **nonché una equiparazione del compenso spettante all'avvocato per la fase decisionale innanzi al Consiglio di Stato con quella già prevista per la medesima fase innanzi al TAR (con ciò condividendo uno specifico rilievo del Consiglio di Stato nel previsto parere);**
- eliminare alcuni dubbi interpretativi nella disciplina vigente e colmare vuoti della regolazione; a tal fine si provvede a:
 - specificare che i compensi previsti e quantificati nelle apposite tabelle per gli avvocati che svolgono la funzione di arbitro si riferiscono al compenso dovuto a ciascun arbitro quando l'arbitrato è affidato ad un collegio;

- sostituire, nelle disposizioni concernenti l'attività penale, il riferimento alla 'parte' con quello al 'soggetto, ciò che consente al difensore di poter richiedere il compenso per ogni singolo soggetto che difende dovendo, al contrario, richiedere un compenso complessivo per la parte unitariamente e genericamente intesa;
- sostituire il riferimento al 'processo' con quello al 'procedimento': ciò consentirebbe di evitare effetti pregiudizievoli per il difensore che spiega la difesa nell'interesse di un soggetto sottoposto al procedimento che non sfocia in un giudizio;
- integrare la disciplina parametrica mediante la specifica previsione di un compenso per l'attività svolta dall'avvocato nei procedimenti di mediazione e nei procedimenti di negoziazione assistita.

Le opzioni normative proposte dal CNF che non sono state seguite nello schema di decreto sono illustrate nella relativa sezione dell'AIR, come suggerito dal Consiglio di Stato nel parere espresso dalla Sezione consultiva per gli Atti normativi reso all'adunanza del 21 dicembre 2017.

Lo schema di regolamento è stato ripartito in sette articoli (secondo una diversa ripartizione delle norme come suggerito da Consiglio di Stato) e reca in allegato una tabella.

Aderendo ad una osservazione del Consiglio di Stato sono stati riformulate le modifiche apportate dal decreto agli articoli 4, comma 1, 12, comma 1 e 19, comma 1, del DM n. 55 del 2014 al fine di far emergere con maggiore chiarezza, come richiesto, l'inderogabilità delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base.

Analogamente si è provveduto alla equiparazione del compenso spettante all'avvocato per la fase decisionale innanzi al Consiglio di Stato con quello già previsto per la medesima fase innanzi al TAR mediante la sostituzione della tabella n. 22. allegata al decreto che si modifica.

L'**articolo 1**, con la tecnica della novella, modifica in più punti l'articolo 4 del DM n. 55 del 2014 sulla regolazione dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale.

Viene accolta la proposta del CNF volta ad ottenere una limitazione del perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice nella liquidazione del compenso all'avvocato mediante l'individuazione un valore parametrico di base e un limite minimo non derogabile oltre una certa misura, espressa, come attualmente, in termini percentuali dello stesso valore parametrico medio. Si stabilisce dunque che la diminuzione del valore medio delle tabelle non possa avvenire in misura superiore al 50%. Analoga modifica è apportata alla disposizione che prevede la riduzione fino al 70% per l'attività istruttoria, fissando a tale limite percentuale la possibilità di riduzione del valore medio (modifiche all'articolo 4, comma 1).

E' poi previsto l'incremento dal 20 al 30% e dal 5 al 10% della misura dell'aumento del compenso unico previsto per l'ipotesi in cui l'avvocato assiste più soggetti per i casi, rispettivamente, di 10 soggetti assistiti e degli ulteriori (modifiche all'articolo 4, comma 2). Viene quindi innalzata da 20 unità a 30 la soglia massima dei soggetti per i quali è prevista la remunerazione al fine di soddisfare le istanze di modifica del CNF volte a valorizzare la prestazione dell'avvocato impegnato in difese plurime.

Anche la riduzione dei valori medi prevista dall'articolo 4, comma 4, del DM novellato, per il caso di prestazione professionale resa in favore di più soggetti aventi la stessa posizione processuale tale da non comportare l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, è limitata ad una misura non superiore a quella oggi prevista del 30%, con sterilizzazione della discrezionalità del giudice chiamato a liquidare il compenso.

Al comma 10 dello stesso articolo 4 viene aggiunto un ulteriore comma con il quale si dà seguito alle proposte in materia di processo amministrativo del CNF. In particolare si prevede che nel caso di giudizi innanzi al TAR o al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è di regola aumentato sino al 50 per cento quando siano proposti motivi aggiunti, attività questa che moltiplica la prestazione della fase di introduzione del giudizio e che pare opportuno sia compensata con un aumento del compenso tabellarmente previsto per la fase.

Con l'**articolo 2** del testo illustrato viene chiarito che il compenso previsto nella tabella allegata al DM si riferisce a ciascun arbitro, in caso di arbitrato collegiale.

L'**articolo 3** introduce modifiche all'articolo 12 del DM, recependo buona parte delle proposte del CNF in materia di attività giudiziale penale.

Al comma 1 dell'articolo 12 viene aggiunto, per completezza del testo e per un adeguamento del compenso alla effettiva attività svolta dall'avvocato, il riferimento al numero degli *atti* rispetto a quello dei *documenti* già esistente.

Allo stesso comma dell'articolo 12 viene, coerentemente all'intervento operato all'articolo 4 e seguendo la proposta CNF, viene sterilizzata la possibilità di riduzione del valore medio tabellare stabilendo che la diminuzione non possa essere superiore al 50%.

Al comma 2 dell'articolo 12 è previsto l'aumento dal 20 al 30% e dal 5 al 10% della misura dell'aumento del compenso unico previsto per l'ipotesi in cui l'avvocato assiste più soggetti per i casi, rispettivamente, di 10 soggetti assistiti e degli ulteriori 10 sino a 20.

Allo stesso comma viene operata la modifica della norma nella parte in cui è riportato "parti" o "parte" con la indicazione "soggetti" o "soggetto", reputando condivisibili le ragioni dell'intervento come proposto dal CNF per le ragioni sopra richiamate.

Anche la riduzione dei valori medi prevista dal medesimo articolo 12, comma 2 del DM novellato, per il caso di prestazione professionale resa in favore di più soggetti aventi la stessa posizione processuale tale da non comportare l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, è limitata ad una misura non superiore a quella oggi prevista del 30%, con sterilizzazione della discrezionalità del giudice chiamato a liquidare il compenso.

La stessa operazione è compiuta all'articolo 19, comma 1, dall'**articolo 4** del testo illustrato.

L'**articolo 5** integra il testo prevedendo una specifica remunerazione dell'attività svolta dall'avvocato nei procedimenti di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita.

Correlativamente è aggiunta alla tabella 25 la tabella 25-bis (articolo 5, comma 3, dello schema) relativa al *Procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita*.

Viene sostituita (articolo 5, comma 2, dello schema) la tabella 22. del DM novellato per equiparare il compenso spettante all'avvocato per la fase decisionale innanzi al Consiglio di Stato con quello già previsto per la medesima fase innanzi al TAR.

L'**articolo 6** introduce una *disposizione temporale* dello stesso tenore di quella già contenuta nel decreto oggetto di modifica e che stabilisce che le disposizioni del testo si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

L'**articolo 7** reca la disciplina sull'entrata in vigore del decreto, stabilita per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

All'Ufficio legislativo

OGGETTO: Schema di decreto del Ministro della giustizia relativo alle “Modifiche al regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.

In riferimento allo schema di decreto in oggetto, si fornisce l'allegata relazione tecnica, aggiornata al parere del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2017.

Il Dirigente

Massimiliano Micheli



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Schema di decreto del Ministro della giustizia relativo alle “Modifiche al Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di decreto in esame propone la modifica del Decreto 10 marzo 2014 n. 55, emanato dal Ministro della giustizia in applicazione dell’articolo 13, comma 6, legge 31 dicembre 2012, n. 247, che definisce gli attuali parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, nei casi di mancanza di determinazione consensuale della misura del compenso.

L’intervento, in linea con i criteri espressi dalla citata legge, contempla: trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali; unitarietà e semplicità nella determinazione dei compensi, proponendo di individuare parametri più aderenti al valore dell’opera effettivamente prestata mediante una ridefinizione degli stessi ed una limitazione della discrezionalità del giudice nella liquidazione dei compensi.

In particolare, sono previste modifiche sia per quanto attiene le disposizioni di carattere generale che per quelle in materia civile, penale ed amministrativa.

Nel dettaglio, per quanto attiene la parte generale, si procede ad una rimodulazione delle diminuzioni ed aumenti percentuali in ragione delle attività difensive svolte dall’avvocato in ossequio al principio dell’equo compenso ed alla ridefinizione della misura dei compensi spettanti per i soggetti assistiti oltre il primo.

L’intervento in esame intende, infatti, rimuovere le principali criticità rilevate dall’applicazione del vigente sistema parametrico nella liquidazione dei compensi, vale a dire: 1) in relazione alla necessità di fissare una soglia minima di riferimento nella ponderazione delle diverse attività svolte; 2) in vista della maggiore valorizzazione di una serie di attività difensive, come quelle svolte nelle fasi introduttive del processo amministrativo o quelle relative ai casi di assistenza plurima; 3) nella valorizzazione delle



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

attività professionali svolte in ambito penale dal difensore di un soggetto sottoposto a procedimento che non sfoci in processo.

Con riguardo **all'ambito civile**, si rilevano le seguenti proposte: a) integrare la disciplina parametrica per l'attività prestata come avvocato nell'ambito della mediazione e nei procedimenti di negoziazione assistita; b) ripristino della distinzione tra i compensi previsti per l'arbitro unico e quelli per l'arbitrato collegiale; c) riformulazione dei criteri previsti in caso di assistenza a più soggetti aventi la stessa posizione processuale.

In **ambito amministrativo** l'intervento proposto consiste nella possibilità di aumentare il compenso nelle fasi introduttive nei giudizi avanti al TAR e al Consiglio di Stato in caso di proposizione di motivi aggiunti nonché di equiparare il compenso spettante all'avvocato per la fase decisionale davanti al Consiglio di Stato al compenso già previsto per la stessa fase davanti al TAR.

Quanto **al settore penale**, l'intervento in esame, propone una serie di modifiche tese essenzialmente alla valorizzazione dell'opera del difensore che agisce nell'interesse di un soggetto sottoposto ad un procedimento che non sfoci in un giudizio e alla possibilità di richiedere il compenso per ogni singolo soggetto difeso nell'ambito di un unico procedimento in rispetto del principio della proporzionalità tra compenso ed opera prestata.

Lo schema di decreto proposto si dispiega in sette articoli e in una tabella allegata.

L'**articolo 1** contiene l'insieme delle modifiche e delle integrazioni che, operando con la tecnica normativa della novella apportano gli interventi ritenuti necessari *all'articolo 4* del sopracitato DM 55/2014 'sulla regolazione dei criteri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale.

In particolare, si individua un valore parametrico di base e un limite minimo non derogabile oltre una certa misura, espressa, come avviene ora, in termini percentuali dello stesso valore parametrico medio.

Per questo la diminuzione del valore medio delle tabelle non potrà avvenire in misura superiore al 50% e la riduzione attualmente fissata per l'attività istruttoria "di regola fino al 70%" potrà avvenire "in misura non superiore al 70%", portando a tale limite percentuale la possibilità di riduzione del valore medio.

La modifica sul *comma 2* del vigente art. 4 del DM citato, si concreta nell'incremento dal 20 al 30% e dal 5 al 10% della misura dell'aumento del compenso unico previsto per l'ipotesi in cui



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

l'avvocato sia impegnato in difese plurime. Viene inoltre innalzata da 20 unità a 30 la soglia massima dei soggetti per i quali è prevista la remunerazione attualmente stabilita dal vigente comma 2.

Con ulteriore intervento dopo il comma 10 del citato articolo 4 viene aggiunto il comma 10 bis con il quale si prevede che: *“Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è di regola aumentato sino al 50 per cento quando siano proposti motivi aggiunti”*, dando in tal modo rilievo, come già rappresentato, ad un'attività attualmente non considerata ai fini del computo dei compensi.

L'**articolo 2** della disposizione in esame specifica, in caso di arbitrato collegiale, che il compenso previsto nella tabella allegata al DM si riferisce a ciascun arbitro.

L'**articolo 3** interviene nel settore penale modificando l'articolo 12 del vigente Regolamento.

Analogamente a quanto disegnato in ambito civile, al comma 1 del citato articolo 12, viene proposto che la diminuzione del valore medio tabellare operata dal giudice non potrà essere superiore al 50%, ed al comma 2, è previsto l'aumento dal 20 al 30% e dal 5 al 10% della misura dell'aumento del compenso unico previsto per l'ipotesi in cui l'avvocato assiste più soggetti per i casi, rispettivamente, di 10 soggetti assistiti e degli ulteriori 10 sino a 20.

Anche la riduzione dei valori medi prevista dal medesimo articolo 12, comma 2 del DM novellato, nel caso di attività difensive rivolte ad un pluralità di soggetti che non richiedano l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, è limitata ad una misura non superiore a quella oggi prevista del 30%.

In modo correlato, l'**articolo 4** interviene sul comma 1, terzo periodo dell'articolo 19 del citato Regolamento vigente, stabilendo che i compensi da liquidare non potranno essere *“diminuiti in misura non superiore al 50%”*.

Con l'**articolo 5** viene inserito il comma 1-bis al vigente articolo 20, prevedendo una specifica remunerazione dell'attività svolta dall'avvocato nei procedimenti di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita; di conseguenza - al comma 3 - è aggiunta alla tabella 25, allegata al DM 55/2014, la tabella 25-bis relativa proprio al procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita, che viene denominata tabella B.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Inoltre, il comma 2 dello stesso articolo sostituisce la tabella 22 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 con la tabella A allegata al presente decreto che equipara il compenso spettante all'avvocato per la fase decisionale davanti al Consiglio di Stato al compenso già previsto per la stessa fase davanti al TAR.

L'articolo 6 del testo in esame, prevede che le disposizioni del testo si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

L'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore del decreto, fissata per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Attesa la natura regolamentare delle disposizioni illustrate, che mirano ad adeguare, in maniera più armonica e funzionale, le prestazioni professionali degli avvocati secondo principi di equo compenso parametrato alla difficoltà e specificità dell'attività svolta, per una migliore tutela del diritto di difesa, si osserva che dalle modifiche in esame non sembrano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Gli eventuali riflessi, da ritenere comunque indiretti e contenuti nel loro ammontare, in materia di patrocinio a spese dello Stato, potranno essere coperti nei limiti degli stanziamenti di bilancio disponibili a legislazione vigente iscritti nello Stato di previsione del Ministero della giustizia alla U.d.V. 1.4 "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria" – Azione: "Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso le spese di giustizia".

Per quanto riguarda, invece, i giudizi in sede amministrativa, sia per quanto concerne la fase introduttiva del giudizio in caso di proposizione di "motivi aggiunti" davanti al TAR ed al Consiglio di Stato nonché per quanto concerne la fase decisionale del giudizio davanti al Consiglio di Stato si rileva che l'aumento dei parametri dei compensi degli avvocati è suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica, allo stato non quantificabili.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

Schema di decreto del Ministro della giustizia concernente modifiche al regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Amministrazione proponente: Ministero della giustizia

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

L'intervento regolamentare attua le disposizioni contenute nella legge primaria, che prevede che i parametri sulla base dei quali vengono determinati i compensi degli avvocati per le loro prestazioni professionali – in mancanza di determinazione consensuale della misura del compenso – sono indicati in apposito decreto emanato dal Ministro della giustizia su proposta del Consiglio nazionale forense - CNF.

Trascorsi oltre due anni dalla adozione del primo decreto sui parametri per la liquidazione dei compensi agli avvocati, il CNF ha attivato il procedimento di modifica del testo regolamentare vigente esponendo, a supporto della richiesta, le problematiche e criticità della disciplina vigente e adducendo le ragioni dell'intervento, sostanzialmente legate all'esigenza di riaffermare il principio di adeguatezza all'importanza dell'opera prestata e al decoro della professione.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

La materia oggetto del regolamento si inserisce nel quadro normativo primario della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che reca la *nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense* e, in particolare, dell'articolo 13, comma 6, che prevede che i parametri sono indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della stessa legge, su proposta biennale del Consiglio nazionale forense - CNF.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il regolamento attua l'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e modifica il decreto del Ministro della giustizia concernente modifiche al regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Trattandosi di norma regolamentare, non è ipotizzabile alcun contrasto con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Il decreto non presenta, correlativamente alla norma primaria, aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali e le funzioni delle regioni, incidendo su materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Le disposizioni contenute nell'intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo ha rango secondario e non pone prospettive di delegificazione od ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non vi sono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento, ad eccezione dell'AC 4631 recante Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali e dell'AC 4741 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, nel quale sono contenute norme sull'equo compenso dei professionisti.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non vi è giurisprudenza censita sullo specifico progetto normativo né risultano pendenti questioni di costituzionalità.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il decreto non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Nulla da rilevare.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Nulla da rilevare.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si configura contrasto con la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12/12/2006, n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, avuto riguardo alla posizione assunta dalla Corte di Giustizia UE in materia di tariffe professionali. Corte giustizia dell'Unione Europea Sez. I, 8 dicembre 2016, n. 532/15, ha ritenuto le regole di concorrenza non ostano a una normativa nazionale "che assoggetta gli onorari dei procuratori legali a una tariffa che può essere aumentata o diminuita solamente del 12%, e della quale i giudici nazionali si limitano a verificare la rigorosa applicazione, senza essere in grado, in circostanze eccezionali, di derogare ai limiti fissati da tale tariffa".

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Nulla da rilevare.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Nulla da rilevare.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non sono introdotte nuove definizioni normative salvo quelle funzionali ad una migliore lettura del testo.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Il provvedimento in esame fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per la modifica della normativa regolamentare attualmente vigente.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'atto normativo regolamentare produce effetti abrogativi di disposizioni di pari livello nella misura in cui novella la disciplina vigente.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Nulla da rilevare.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento oggetto di analisi costituisce attuazione regolamentare di norma primaria.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non vi è la necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, perché il Ministero della giustizia, quale autorità vigilante, può chiedere in ogni momento le informazioni necessarie al CNF.

Schema di decreto del Ministro della giustizia concernente modifiche al regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Amministrazione proponente: Ministero della giustizia

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(Dir. P.C.M. 16 GENNAIO 2013 – G.U. 12 APRILE 2013, N. 86)

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

In particolare, la sezione contiene i seguenti elementi:

- A) Rappresentazione del problema da risolvere e criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate;**

L'intervento regolamentare attua le disposizioni contenute nella legge primaria, che prevede che i parametri sulla base dei quali vengono determinati i compensi degli avvocati per le loro prestazioni professionali – in mancanza di determinazione consensuale della misura del compenso – sono indicati in apposito decreto emanato dal Ministro della giustizia su proposta biennale del Consiglio nazionale forense - CNF.

Trascorsi due anni dalla adozione del primo decreto sui parametri per la liquidazione dei compensi agli avvocati, il soggetto legittimato a farlo ha proposto la modifica del testo regolatorio vigente esponendo, a supporto della richiesta, le seguenti problematiche e criticità della disciplina vigente e adducendo le ragioni di seguito esposte.

Il CNF ha ritenuto necessario valutare l'impatto concreto sulla vita professionale delle norme in questione e riferisce di aver condotto una indagine di natura statistica fondata anche sulle pronunce dei giudici di merito al fine di verificare, su base nazionale, le modalità attraverso le quali sono state interpretate ed applicate le disposizioni regolamentari in materia di determinazione del compenso con riferimento all'utilizzo delle tabelle allegate al D.M. 55 del 2014.

L'esito di tali verifiche viene così riportato nella proposta regolatoria.

Nell'ambito del **rito civile e tributario** è emerso quanto segue:

1. in linea generale i parametri hanno consentito liquidazioni più significative rispetto al regime previgente (DM n. 140 del 2012);

2. talune previsioni del decreto vigente sono state interpretate per lo più in maniera restrittiva:
 - 2.1. per ciò che concerne la percentuale entro cui contenere le diminuzioni del valore parametrico medio, risulta che è stata quasi sempre applicata la misura massima prevista e molto spesso l'inciso "di regola" - introdotto per adeguare il testo al sistema parametrico dei compensi, proposto in sostituzione del sistema tariffario - è stato utilizzato dai giudici per aumentare la percentuale della diminuzione oltre quella stabilita dalle disposizioni regolamentari;
 - 2.2. per ciò che concerne la percentuale entro cui contenere l'aumento, risulta che è stata quasi sempre applicata una misura inferiore a quella stabilita "di regola" come aumento;
3. sono, quasi sempre, liquidate somme non dignitose e sproporzionate rispetto all'attività difensiva concretamente ed effettivamente svolta dall'avvocato;
4. alcune pronunce di merito hanno consentito di constatare prassi difformi in merito alla ritenuta applicabilità dei parametri alle procedure cosiddette *para-giurisdizionali* quali quelle in materia di mediazione, negoziazione assistita e, più recentemente, nell'ambito della composizione della crisi da sovraindebitamento;
5. non è emersa una distinzione tra i compensi previsti per l'arbitro unico e quelli per l'arbitrato collegiale e nulla è previsto per la funzione di segretario;
6. non risultano liquidazioni per le attività di assistenza legale poste in essere dal difensore nella fase post decisoria; attività che, comunque, non rientrino né in quella decisionale né in quella esecutiva.

Nell'ambito del **giudizio in materia amministrativa** è emerso quanto segue:

1. la liquidazione dei compensi per la fase cautelare da parte del giudice non tiene conto dell'attività preliminare e delle connesse esigenze di valorizzazione di ipotesi peculiari e dei casi in cui il giudizio si esaurisca in sede cautelare, per esempio nel caso di pronuncia di sentenza definitiva dopo la camera di consiglio;
2. la liquidazione dei compensi per la "fase introduttiva del giudizio" di cui alle tabelle n. 21 e n. 22 rispettivamente per i giudizi avanti al TAR ed al Consiglio di Stato rimane invariata quando siano proposti "motivi aggiunti" o "ricorso incidentale"; trattasi di attività ulteriori e distinte rispetto a quelle proprie di detta fase e dunque da valorizzare in modo autonomo e specifico;
3. non sono previsti parametri per il giudizio di ottemperanza.

Nell'ambito del **giudizio in materia penale** è emerso quanto segue:

1. in molti casi vengono ritenute udienze di mero rinvio, non calcolate ai fini della liquidazione finale, quelle in cui il differimento è obbligatorio e necessario per ragioni ascrivibili al funzionamento dell'ufficio giudiziario: a titolo non esaustivo, quelle in cui non vi è prova della notifica del decreto di comparizione all'imputato o quelle in cui non compaiano i testi regolarmente citati dalla Procura. Ad udienze di questo tipo, ove il differimento non è dovuto né a ragioni ascrivibili all'indagato/all'imputato né al difensore, l'avvocato difensore deve comunque presenziare recandosi presso gli uffici giudiziari, molto spesso non ricompresi nei circondario ove l'avvocato ha eletto il domicilio professionale, con accertabile dispendio in termini di tempo;
2. le previsioni di cui al decreto vigente sono state interpretate per lo più in maniera restrittiva:
 - 2.1. per ciò che concerne la percentuale entro cui contenere le diminuzioni, risulta che è stata quasi sempre applicata la misura massima prevista e molto spesso l'inciso "di regola" - introdotto per adeguare il testo al sistema parametrico dei compensi, proposto in sostituzione

del sistema tariffario - è stato utilizzato per aumentare la percentuale della diminuzione oltre quella stabilita dalle disposizioni regolamentari conferenti;

2.2. per ciò che concerne la percentuale entro cui contenere l'aumento, risulta che è stata quasi sempre applicata una misura inferiore a quelle stabilita "di regola";

3. sono sovente liquidate somme non proporzionate rispetto all'attività difensiva concretamente ed effettivamente svolta;

4. la determinazione del compenso è ancorata a criteri quantitativi parziali connessi al numero di atti difensivi redatti ma non anche a quelli esaminati e studiati e al numero di udienze cui il difensore ha partecipato.

5. le previsioni regolamentari in materia penale hanno ad oggetto solo la fase processuale e non anche quella procedimentale che, in alcuni e non sporadici casi, potrebbe anche non sfociare in quella processuale vera e propria. In proposito, dunque, ove è riportato la parola processo, andrebbe aggiunta "procedimento";

6. è sempre applicata la riduzione prevista del 30% per la difesa di più soggetti con identica posizione processuale;

7. non sono liquidate le voci che hanno riguardo all'espletamento delle attività difensive durante la fase delle indagini preliminari nonché quelle che hanno riguardo alla fase cautelare, sia personale che reale.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo;

L'intervento normativo persegue l'obiettivo di soddisfare le esigenze rappresentate nella proposta dal CNF, conservando il carattere parametrico della regolamentazione della determinazione dei compensi degli avvocati, rispettando i criteri fissati dalla legge per la determinazione dei compensi, perseguendo le medesime finalità di predeterminazione e prevedibilità dei costi del servizio legale, di semplificazione e non frammentazione della determinazione dei compensi, di conseguente stimolo alla celerità del giudizio.

Gli obiettivi ritenuti meritevoli nella proposta CNF e perseguiti con l'intervento normativo sono pertanto: quello generale e di lungo periodo, di rendere le liquidazioni dei compensi degli avvocati sempre più conformi al principio di adeguatezza all'importanza dell'opera prestata e al decoro della professione; quello specifico, di breve-medio periodo, di limitare la discrezionalità dei giudici nella liquidazione dei compensi attraverso una ridefinizione dei limiti parametrici.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento del provvedimento in esame possono essere individuati nella mancata rilevazione di pronunce giuridizionali di liquidazione dei compensi degli avvocati nelle quali ci si discosti dalle diverse limitazioni parametriche proposte nell'intervento regolatorio in esame, nonché dal censimento delle pronunce di liquidazione impugnate per il mancato rispetto del medesimo sistema parametrico come nuovamente delineato dall'intervento regolatorio.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Nella formazione del regolamento si è tenuto conto degli approfondimenti svolti sulla materia dal Consiglio Nazionale Forense (CNF), che ha avanzato, come previsto, una dettagliata proposta di intervento normativo.

E' altresì previsto che il testo sia sottoposto al vaglio di legittimità del Consiglio di Stato, trattandosi di provvedimento regolamentare, e che sullo stesso esprimano il loro parere le competenti Commissioni parlamentari.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'intervento normativo è indotto dalla proposta di un soggetto esterno all'amministrazione individuato come soggetto legittimato ad assumere l'iniziativa dalla legge primaria. La c.d. "opzione zero" sarebbe risultata ipotizzabile solo nel caso in cui nessuna delle proposte di modifica dell'attuale assetto regolamentare del CNF fosse risultata compatibile con i criteri di definizione dei parametri individuati dalla legge e ove, nel merito, le medesime proposte non fossero risultate coerenti con le esigenze rappresentate.

Si è ritenuto piuttosto di escludere l'opzione zero per perseguire i seguenti obiettivi:

- superare l'incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nell'attuale sistema parametrico, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, sì da rendere inadeguata la remunerazione della prestazione professionale;
- prevedere la modifica dei parametri in taluni singoli casi al fine di assicurare il rispetto del principio di adeguatezza del compenso rispetto all'importanza dell'opera prestata e al decoro della professione; con questa finalità si propone:
 - ✓ di aumentare, in tutti i tipi di giudizi, i compensi dovuti all'avvocato che assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, sia mediante l'incremento del compenso spettante per i soggetti assistiti oltre il primo, sia mediante l'innalzamento della soglia massima di soggetti assistiti per cui il professionista ha diritto ad essere remunerato;
 - ✓ di consentire, nel processo amministrativo, una maggiorazione del compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio quando l'avvocato propone motivi aggiunti (voce non considerata nella precedente disciplina), **nonché di equiparare il compenso spettante all'avvocato per la fase decisionale innanzi al Consiglio di Stato con quella già prevista per la medesima fase innanzi al TAR;**
- eliminare alcuni dubbi interpretativi nella disciplina vigente e colmare vuoti della regolazione; a tal fine si propone:
 - ✓ di specificare che i compensi previsti e quantificati nelle apposite tabelle per gli avvocati che svolgono la funzione di arbitro si riferiscono al compenso dovuto a ciascun arbitro quando l'arbitrato è affidato ad un collegio;
 - ✓ di sostituire, nelle disposizioni concernenti l'attività penale, il riferimento alla 'parte' con quello al 'soggetto, ciò che consente al difensore di poter richiedere il compenso per ogni singolo soggetto che difende dovendo, al contrario, richiedere

un compenso complessivo per la parte unitariamente e genericamente intesa;

- ✓ di sostituire il riferimento al 'processo' con quello al 'procedimento': ciò consentirebbe di evitare effetti pregiudizievoli per il difensore che spiega la difesa nell'interesse di un soggetto sottoposto al procedimento che non sfocia in un giudizio;
- ✓ di integrare la disciplina parametrica mediante la specifica previsione di un compenso per l'attività svolta dall'avvocato nei procedimenti di mediazione e nei procedimenti di negoziazione assistita.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Le opzioni alternative sono state valutate dall'amministrazione proponente in una duplice prospettiva: da un lato, avuto riguardo all'originaria proposta del CNF, sono state considerate e valutate come accoglibili quelle più idonee a raggiungere gli obiettivi di trasparenza, chiarezza e adeguatezza del sistema regolatorio attuale come sopra richiamati; d'altro lato, sono state prese in considerazione ulteriori opzioni alternative nell'ambito delle possibili concrete declinazioni delle proposte CNF ritenute accoglibili.

Di seguito si dà conto – seguendo l'indicazione del Consiglio di Stato contenuta nel parere reso all'adunanza del 21 dicembre 2017 della Sezione Consultiva per gli Atti normativi – delle opzioni normative presenti nella proposta del CNF e delle ragioni per cui le stesse non sono state accolte.

PROPOSTE SULLE DISPOSIZIONI GENERALI

1)	Soppressione dell'abbattimento dei compensi in caso di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda (art. 4, comma 9).	Si è ritenuto di non accogliere la proposta poiché la previsione conserva una sua funzione (limitare la liquidazione all'avvocato che abbia proposto domande inammissibili, improcedibili o improponibili) e un suo ambito di applicazione (liquidazione del compenso dell'avvocato del soccombente effettuata nel giudizio promosso dall'avvocato stesso nei confronti del cliente). E' dunque ragionevole conservarla.
2)	Soppressione della riduzione del 30 per cento dei compensi per i difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato (art. 12, comma 2).	La proposta non può essere accolta poiché <u>l'articolo 12 del DM oggetto di modifica non prevede alcuna ulteriore riduzione</u> , che invece, per i compensi dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, è prevista dall'articolo 106-bis del DPR n. 115 del 2002, che costituisce fonte sovraordinata.

ATTIVITA' GIUDIZIALE IN MATERIA CIVILE

1)	Individuazione di una fase post decisoria prevedendo compensi per singoli ed autonomi adempimenti che non rientrano di fatto né nella fase decisionale né in quella esecutiva ma che sono funzionalmente connessi alle stesse essendo la prima presupposto della seconda e non potendo la fase post decisoria essere inserita nell'una o nell'altra.	Non si è valutata positivamente la modifica poiché in tal modo Si introdurrebbe un'ulteriore fase in contrasto con i principi di unitarietà e semplicità. L'attuale art. 4, comma 1, lettera d), del DM oggetto della proposta prevede che il giudice, nella liquidazione della fase decisoria, tiene conto di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano nella fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo.
2)	Semplificazione, attraverso la previsioni di tabelle che individuino i parametri previsti per il primo ed il secondo grado nel contenzioso civile prescindendosi dall'autorità giudiziaria competente in via funzionale e al più prevedendosi parametri diversi per attività funzionalmente diverse a seconda del rito.	Si è ritenuto di non accogliere la proposta in ragione del diverso impegno professionale dell'avvocato nel patrocinio svolto innanzi al giudice togato e secondo il rito ivi previsto. La modifica avrebbe inoltre comportato un notevole, non giustificato, incremento complessivo dei compensi.
3)	Rideterminazione del compenso per l'atto di precetto che è stato quantificato nel D.M. 55 del 2014 in un importo apparentemente non suscettibile di essere modificato secondo i criteri di cui all'art. 4, in relazione alla non infrequente necessità di far luogo ad una pluralità di adempimenti (indagini, accessi, ripetizione delle notifiche, ecc.) che sono indispensabili per conseguire il risultato positivo della notifica di un atto che costituisce il presupposto di tutta l'attività esecutiva successiva	Si introdurrebbe un'ulteriore fase in contrasto con i principi di unitarietà e semplicità. L'attuale art. 4, comma 1, lettera e), del DM oggetto della proposta prevede la voce in questione nella fase dello studio e introduttiva del processo esecutivo. La tabella 6., allegata al DM, prevede specifici parametri per l'atto di precetto.

ATTIVITA' GIUDIZIALE IN MATERIA AMMINISTRATIVA

1)	Introduzione di una tabella amministrativa giudiziale per il giudizio di ottemperanza, allo stato non esistente.	Non si è accolta la proposta per evitare una ulteriore frammentazione delle fasi del procedimento cui far riferimento per la determinazione del compenso.
2)	Prevedere espressamente la facoltà di aumentare il compenso oggi previsto dalle tabelle amministrative giudiziali per la "fase cautelare".	La proposta è stata valutata negativamente in ragione delle esigenze di garantire la clausola di invarianza finanziaria.

ATTIVITA' GIUDIZIALE IN MATERIA PENALE

1)	Modifica dell'art. 12, comma 1, laddove prevede che non debbano essere contemplate le udienze di mero rinvio nel calcolo della liquidazione del compenso qualora le anzidette siano dovute al funzionamento degli uffici giudiziari.	La proposta è stata valutata negativamente in ragione delle esigenze di garantire la clausola di invarianza finanziaria.
----	--	--

2)	La determinazione del compenso non può essere svincolata da criteri quantitativi connessi al numero di atti difensivi redatti ovvero di udienze cui il difensore ha partecipato. Il numero di udienze cui si è partecipato deve influire in maniera più incisiva rispetto al semplice ed insufficiente aumento, previsto dal comma 1 dell'art. 12, fino all' 80% del valore medio della tabella di riferimento.	Il riferimento al numero degli atti è stato valutato criticamente in relazione ai principi di unitarietà e semplificazione nella determinazione dei compensi.
3)	Per le liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115 deve potersi applicare la medesima disciplina per i soggetti che non accedono al beneficio.	Si tratta di proposta di modifica del DPR 115/2002 non realizzabile con lo strumento regolamentare qui analizzato.
4)	Definire in maniera più chiara le voci "indagini difensive", "cautelari personali" e "cautelari reali" nella tabella. Nel caso delle indagini difensive si propone di inserire il corrispondente parametro anche per le fasi introduttiva del giudizio e decisionale, essendo assai probabile che durante le stesse fasi, per come definite nel contenuto dalle lettere b) e d) del comma 3 dell'art. 12, il difensore possa dare seguito ad indagini difensive dovuta alle prove da assumersi, prima della fase istruttoria, ovvero da assumersi prima della fase decisionale. Vanno previsti specificamente parametri per la fase istruttoria/dibattimentale nel caso delle udienze innanzi al tribunale del riesame.	La proposta è stata valutata criticamente in relazione ai principi di unitarietà e semplificazione nella determinazione dei compensi.
5)	Inserire una voce che riguardi le memorie difensive non introduttive del giudizio, in maniera tale che non debbano essere ricomprese nella fase istruttoria.	Si tratta di proposta contraria al criterio normativo della unitarietà del compenso.
6)	Riaggiornamento di tutti i parametri nella misura proporzionale pari almeno al 20% di quelli attualmente previsti.	La proposta è stata valutata negativamente in ragione delle esigenze di garantire la clausola di invarianza finanziaria.

Nell'ambito delle proposte che, di contro, sono state accolte, tra quelle contenute nell'atto d'iniziativa del CNF, sono state prese in considerazione le seguenti opzioni alternative sui singoli aspetti della disciplina.

- 1) Quanto alla finalità di superare l'incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nell'attuale sistema parametrico, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima o massima è stata approfonditamente valutata l'opzione alternativa di eliminare la discrezionalità oggi assegnata al giudice nel superare i limiti minimi e massimi della variazione (rispettivamente verso il basso o verso l'alto) dei valori medi parametrici, lasciandola in via residuale solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente oggetto di motivazione;
- 2) Ancora in tema di aumento del valore parametrico medio si è ipotizzato di escludere o gli forma di discrezionalità del giudice non solo nella decisione della diminuzione

non oltre un certo minimo, ma anche nell'aumento non oltre un dato massimo;

- 3) In tema di difese plurime da parte di un singolo avvocato, è stata valutata l'opzione per cui sia prevista una riduzione del compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di ogni singolo soggetto quando la prestazione professionale comporti l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto o di diritto (contrariamente a quanto oggi previsto).
- 4) Si è ipotizzato, quanto ai compensi previsti per l'attività arbitrale, che le tabelle fossero modificate nel senso di prevedere un diverso parametro per il compenso del componente del collegio arbitrale rispetto al presidente del medesimo collegio.

Quanto all'opzione alternativa sub 1) la stessa è stata ritenuta inidonea a superare le criticità constatate ed esaminate alla sezione 1 (in particolare la liquidazione dei compensi con riduzioni ulteriori rispetto al massimo previsto come parametro non vincolante).

Quanto all'opzione alternativa sub 2) non si è ritenuto di irrigidire il sistema di liquidazione rispetto alla possibilità di incrementare il parametro medio di riferimento in ragione del fatto che questa possibilità è stata attuata nella prassi giudiziaria senza evidenziare criticità.

L'opzione alternativa sub 3) è parsa irragionevole rispetto all'esigenza di remunerare in misura maggiore (e non minore) l'assistenza dell'avvocato per ogni singolo soggetto proprio quando la prestazione professionale comporti l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto o di diritto.

Quanto all'opzione alternativa sub 4) la distinzione ipotizzata è stata scartata per evitare che il provvedimento risultasse in contrasto con la disciplina primaria in tema di arbitrato che non contempla espressamente la figura del presidente del collegio arbitrale.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI
--

- A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.**

I vantaggi dell'opzione prescelta consistono, per gli avvocati, nell'aver conformato l'attuale disciplina al principio di adeguatezza e dignità del compenso; per gli utenti, nel consentire una più agevole previsione del costo della prestazione professionale richiesta secondo il criterio di trasparenza previsto dalla norma primaria; per l'organo giurisdizionale chiamato a liquidare i compensi, nel vedere limitata la propria discrezionalità decisoria.

Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta.

- B) Individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;**

L'intervento non incide sulle micro, piccole e medio imprese, se non nei termini generali indicati alla lettera A) per tutti gli utenti.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sono previsti oneri informativi a carico delle categorie indicate. Non sono quindi previsti costi amministrativi aggiuntivi.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

Non esistono condizioni e fattori che possano limitare la regolare applicazione dell'intervento regolatorio.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Il provvedimento non ha nessuna incidenza negativa sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese, mirando piuttosto ad attuare la normativa primaria.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;

Il Ministero della giustizia, gli uffici giudiziari e il CNF sono soggetti attivi dell'intervento regolatorio.

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento;

Non sono previste azioni mirate di pubblicità dell'intervento.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;

Non sono previste specifiche modalità per il controllo in quanto il Ministero della giustizia quale autorità vigilante può richiedere in ogni momento al Consiglio nazionale forese le informazioni necessarie sugli effetti dell'intervento regolatorio. Il Ministero della giustizia, dunque, quale amministrazione vigilante, provvederà al monitoraggio dell'attuazione delle norme contenute nell'intervento regolatorio con le modalità e le strutture esistenti e, quindi, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

La norma primaria, sulla base della quale viene effettuato l'intervento regolatorio analizzato, prevede la possibilità di un revisione biennale.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR;

A cura del Ministero della giustizia verrà effettuata, con cadenza biennale, la prevista V.I.R., nella quale sarà preso prioritariamente in esame il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati attraverso gli indicatori di cui alla lettera C), Sezione 1.

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento normativo non si pone in contrasto con la normazione dell'Unione europea.